«Le leggi sono leggi». Legalità, giustizia e politica nell'Italia di Piero Calamandrei

FLORIANA COLAO

1. *Introduzione. Il principio di legalità «strumento logico»*

Pochi mesi prima di morire Calamandrei ricordava su «Il ponte» il suo «primo processo», quando, nell'estate del 1916, in qualità di avvocato difensore, aveva salvato dal plotone d'esecuzione otto imputati per abbandono di posto davanti al nemico, affermando: «[…] credo mio dovere di difensore sollevare una eccezione di procedura». Il Nostro si era rivolto ai giudici del tribunale, istituito *ad hoc*, argomentando che, in «casi di urgenza», l'art. 559 del codice penale dell'esercito del 1869 disponeva l'istituzione di una Corte marziale nell'immediatezza del fatto, «per dare nell'interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia». Calamandrei sosteneva che l'assenza dei soldati al fronte, dovuta alle mancate indicazioni da parte del Comando, si era verificata invece tre settimane prima; l'«urgenza dell'esempio» – concludeva – «non c'è più». L'«accusatore», un avvocato di Verona, pur reputando quel tribunale straordinario l'«organo di giustizia più efficace ed autorevole», non ravvisava gli estremi richiesti dall'art. 559. Si dichiarava d'accordo col difensore sul punto per cui «le leggi sono leggi»[1]. La corte decideva il rinvio degli otto – poi assolti – al Tribunale militare ordinario.

Calamandrei rimeditava dunque sul tema-problema di una vita, un principio di legalità dalla forte carica valoriale; e concludeva che durante la Grande guerra, esperienza cruciale nella sua esistenza, la legalità *formale* aveva garantito la giustizia *sostanziale*, oltre la schmittiana antitesi legalità/legittimità[2], presente in diverse sue pagine. Nel 1956 il giurista toscano pareva come ricollegarsi alle pagine del 1942 su *La certezza del diritto* di Lopez de Oñate, ove il principio di legalità era definito lo «strumento logico che la civiltà occidentale ha inventato da millenni per esprimere il diritto in forma generale e astratta». Esso era indicato come la risposta alla «crisi del diritto», «crisi della fiducia nella leg-

ge», «uno degli aspetti più paurosi della diffusa angoscia», che travolge il mondo nei suoi spasimi». Quanto alla «moralità del giurista» – tema ricorrente nelle pagine di Calamandrei – essa aveva senso nel «rispettare e far rispettare la legge», anche quando – senza riferimento alle leggi razziali di quattro anni prima – il «contenuto gli fa orrore»[3].

Il 9 novembre 1943 – rifugiato a Colcello – Calamandrei annotava nel *Diario* i «giorni di pigra svogliatezza», a «scribacchiare sì e no un'ora al giorno al libro sulla legalità», che il 7 marzo 1944 pareva poter avere «valore solo storico, anzi archeologico»[4]. Quel «libro» sarebbe stato un libro di storia; non ha visto la luce come monografia, anche se diversi materiali sono stati pubblicati. Il tema è peraltro il cuore vitale di un «caleidoscopio di carte»[5], e riflette un paesaggio mobile, legato al passaggio dallo Statuto alla Costituzione, allo sviluppo dell'amministrazione[6], alle tragedie della storia d'Italia e d'Europa, dal Nostro intensamente vissute e interpretate, in una coerente «politica del diritto»[7].

La *fede* nello «strumento logico», pur messa a dura prova dalla storia, attraversava la Grande guerra, il fascismo – «circumnavigato» dal giurista toscano, «nè estraneo nè risucchiato [...] con la necessità e l'arte di parlare in greco»[8] –, la caduta del regime, l'alba della democrazia, la nascita della Repubblica, il clima spirituale dei primi anni Cinquanta, in cui la «vita senza ordinamento giuridico e l'ordinamento giuridico senza vita» parevano ben «altro che crisi della legalità»[9]. Nel 1953 *Crisi della giustizia* tematizzava una «crisi di civiltà, che travaglia oggi la società e gli Stati»[10]. La difficile via d'uscita era riposta nello «strumento logico», elemento costitutivo della «legalità ordinaria», valido anche per la più complicata «super legalità costituzionale»[11]. In questo senso l'assunto 'senza storia' per cui «le leggi sono leggi» pare una sorta di punto fermo nel pur cangiante pensiero del Nostro giurista 'plurale' sulla legalità[12].

2. *La legalità tra la «venerabile distinzione tra giustizia e politica» e l'«interpretazione storica ed evolutiva delle leggi»*

Nelle 'lezioni messicane' Calamandrei legava il campo di tensione tra giustizia e politica al «sistema della creazione legislativa, o della legalità», opposto a quello della «creazione giudiziaria», della giustizia del «caso per caso»[13]; asseriva che, «nel sistema della legalità», «tra il giudice e la politica c'è di mezzo la muraglia senza finestre della legge»[14]. Era il 1953, e la riproposizione del 'canone alla Carrara', cardine del liberalismo giuridico, pareva contraddire il senso delle parole e pagine dopo la liberazione di Firenze, dell'impegno politico alla Consulta nazionale, all'Assemblea Costituente, alla Camera. Del resto la stessa Costituzione vedeva i giuristi dividersi tra gli uni, propensi a separare diritto e politica, e gli altri, intenzionati a integrarli[15]. La seconda opzione per Calamandrei maturava nello sguardo sulla «giustizia sociale», cuore vitale di una legalità 'degna', fondata «su un nuovo assetto sociale più vasto ed umano»[16].

La storia soccorre nello spiegare il sofferto pensiero di Calamandrei su una scelta – separazione o integrazione – comunque problematica. La prima aveva un senso garantista nella crisi dello Stato liberale:

nell'autunno 1920 il discorso inaugurale al Cesare Alfieri leggeva nelle giurisdizioni di equità – con la politica a «penetrare nei giudizi» – un «fenomeno temporaneo, proprio di periodi di transizione», destinato poi a esser «trasfuso in leggi definitive», entro il sistema di tribunali ordinari, estranei a «ogni influsso di natura politica dalla giustizia». Calamandrei definiva la torsione dell'idea kantorowicziana nella Russia rivoluzionaria strumentale a «rafforzare la dittatura»[17]; *La Cassazione civile* – tra storia e dogmatica – era, tra l'altro, il monumento dello Stato liberale di diritto[18]. Sul piano istituzionale la *Prolusione* senese del novembre 1921 intravedeva nei poteri discrezionali del guardasigilli le «oscure vie sotterranee, destinate a lasciar secretamente passare nel campo della giustizia le perniciose infiltrazioni della politica». In quella drammatica stagione «la legge» era contrapposta ai «feroci cozzi di passioni» e «paurose incognite politiche» come «voce augusta della patria»; la «scienza del diritto» era vocata a non abdicare alla «critica delle istituzioni vigenti», pena farsi «vuota accademia»[19].

Alla fine degli anni Trenta la separazione tra politica e giustizia, istanza *liberale*, consentiva di evitare all'Italia il destino del totalitarismo giuridico; come per altri giuristi la legalità consentiva una «destrutturazione del campo semantico totalitario»[20]. Entro il «fascismo invisibile»[21] il 'nicodemismo' di Calamandrei – a suo tempo firmatario del *Manifesto* di Croce – asseriva che lo «Stato autoritario» poggiava sul principio di legalità. Nel 1939, in risposta ai cantori anche italiani del diritto totalitario, *Il giudice e lo storico* – apprezzato da Croce – metteva a fuoco l'«indipendenza della giustizia dalla politica», che Calamandrei non definiva, «come si potrebbe credere, un'idea nata con quella concezione dello Stato che si usa chiamare liberale, e destinata quindi a subirne le sorti»; la indicava, «al contrario», come «il postulato di qualsiasi ordinamento statuale in cui il diritto si trovi formulato in leggi generali ed astratte». Era il caso dello «Stato autoritario» nazionale, che alcuni giuristi definivano – Calamandrei riteneva tuttavia il punto poco rilevante – «anche di diritto»[22]. *Sul Progetto preliminare Solmi* – parere sul Codice di procedura civile *in fieri* a nome della Facoltà giuridica di Firenze – ripeteva che la «portata generale e astratta della legge», principio «*liberale*», era funzionale allo «Stato autoritario», nel binomio «autorità dello Stato, autorità della legge»[23].

Il 22 dicembre 1939 Calamandrei annotava sul *Diario* i quattro giorni in «continua conversazione col ministro Grandi», di cui apprezzava il «voler tornare alle concezioni liberali», di contro all'«inquinamento politico della giustizia», devastante soprattutto per l'ordine giudiziario, con il rischio della magistratura sottoposta al governo. Il giurista fiorentino scriveva la *Relazione* al Codice di procedura civile, a suo dire epurata da Grandi «in tutti gli accenni al Mortara» e all'«apostolato» di Chiovenda, con Chiarelli ad inserire i «brani di esaltazione fascista»[24]. Nel 1941 *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica* ripensava l'(auto)rappresentazione dell'uomo di legge «puro scienziato»:

> […] quando il giurista, partendo dalla conoscenza del diritto vigente è tratto a prevedere e a suggerire lo *ius condendum*, fa opera non di puro scienziato, ma, anche senza volerlo, opera di politico, in quanto i suoi suggerimenti, sebbene appoggiati su premesse scientifiche […] agiscono come forze che dirigono la condotta degli uomini e contribuiscono a preparare le leggi dell'avvenire[25].

Alla caduta del regime la collaborazione con Grandi per Calamandrei sarebbe divenuta un «fardello ingombrante»[26]; eppure la «conservazione del principi dello Stato italiano di diritto e delle garanzie processuali nello Stato autoritario» era stato il senso del suo contributo, inteso a «dare agli italiani un codice migliore»[27]. Con questo sentimento Calamandrei affidava il 'suo' lavoro ai giuristi, vocati ad «andare tra gli uomini e spezzare il pane della legalità», forti della «fede nel diritto»[28].

Negli appunti in vista della Conferenza tenuta nel 1940 alla Fuci, il Nostro annotava che «chi vuol trasformare i giuristi in politici nega il diritto», e che «è stato sfatato il mito della legalità»[29]. *Fede nel diritto* era anche una critica di chi sosteneva che «diritto e politica devono coincidere», senza «il coraggio di prendersela apertamente contro il principio di legalità». La «fede nel grande ufficio dei giuristi di essere assertori e custodi della *legalità*» coincideva con quella nella «dogmatica giuridica», entro il «sistema» sulla «formulazione legislativa del diritto», in cui il «legislatore», e non il giudice, era artefice della «depurazione della politica in diritto». La «coscienza giuridica» pareva più certa della «giustizia sociale», «eterna aspirazione verso un'evanescente Fata Morgana». Nella lettera in risposta alle obiezioni di Guido Calogero, Calamandrei evocava un «ideale che si allontana ad ogni tappa raggiunta, e che incita perpetuamente a non sostare mai»[30].

Egli introduceva dunque la 'giustizia sociale' come un elemento di complicazione nella legalità e nell'ufficio del giurista legalitario, cioè 'apolitico'. Nella nota pagina del *Diario* del 27 gennaio 1940 annotava:

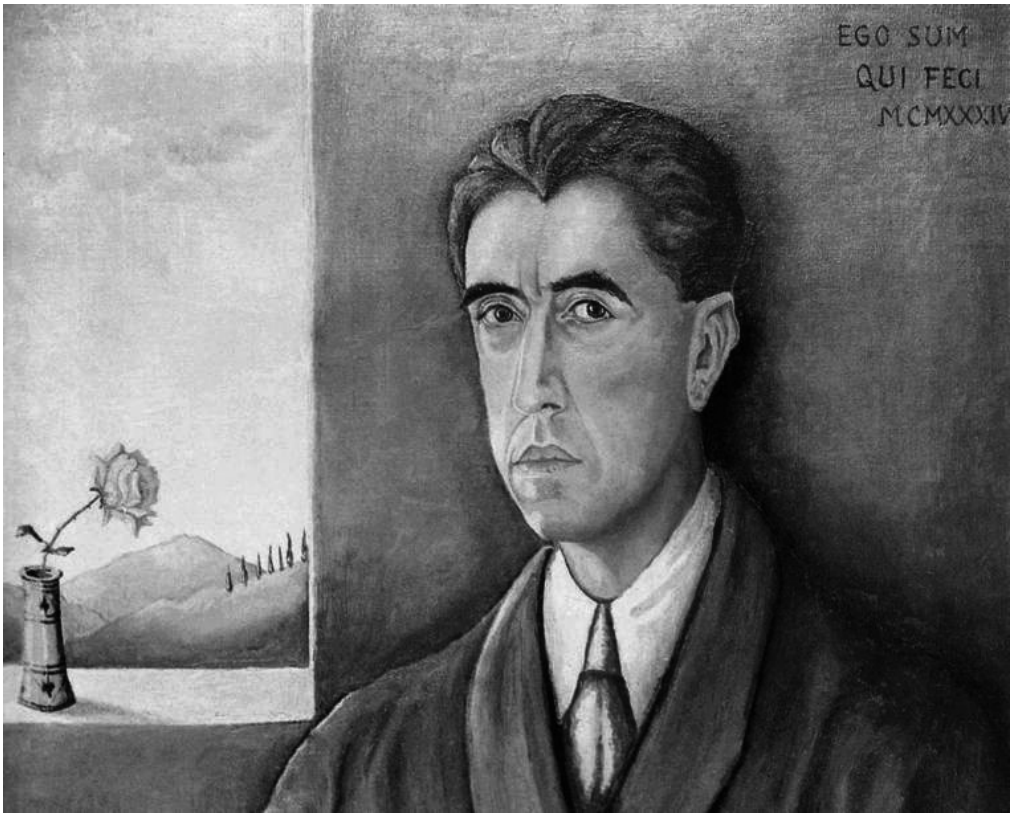
> […] ma siamo poi nel vero a difendere la legalità? È proprio vero che per poter riprendere il cammino verso la 'giustizia sociale' occorre prima ricostruire lo strumento della legalità e della libertà? Siamo noi i precursori dell'avvenire, o siamo i conservatori di un passato in dissoluzione?[31]

Il 25 agosto 1943 Calamandrei scriveva un fondo su «Il Corriere della Sera», con una vivida (auto)rappresentazione degli «avvocati della libertà». Il dramma di tutti gli operatori della giustizia, il «tormento delle leggi che si sbriciola[va]no come cartapesta tarlata tra le mani di chi voleva servirsene», pareva attutito dal considerare che, anche nel ventennio, l'avvocato aveva indossato un *habitus* tecnico, pertanto 'depoliticizzato', proprio di chi, in ogni tempo, era destinato ad esercitare la «più liberale delle professioni […] che attende ai problemi sociali»[32].

A Colcello Calamandrei stendeva *Appunti sul concetto di legalità*, nell'ultimo trimestre del 'Corso integrativo' di diritto costituzionale del 1944, «materia lontana dagli studi» del Nostro, ma decisiva per la cifra *civile*, quella che consisteva nel «richiamare alla coscienza dei giovani certi temi e certi problemi». Il testo, tra l'altro, avviava la 'politicizzazione' della legalità, distinguendo «legalità in senso formale» – «uno dei capisaldi fondamentali del sistema liberale» – e «legalità sostanziale»:

> […] partecipazione di tutti i cittadini alla formazione delle leggi; e significa altresì preventiva delimitazione dei poteri del legislatore, nel senso che egli si impegna in anticipo a non menomare con le sue leggi certe libertà individuali ('diritti di libertà') il rispetto alle quali si considera condizione insopprimibile di libertà[33].

All'indomani della Liberazione Calamandrei avrebbe tematizzato la necessità di



Autoritratto di Piero Calamandrei, olio su tela, 1934

un'integrazione tra giustizia e politica, nella convinzione che «politica e diritto si completano e si sovrappongono»[34]. Il 14 ottobre 1945, davanti a 40 mila persone raccolte in Piazza Santa Croce, evocava la «vera legalità, che non è quella imposta dall'alto, ma quella voluta dal popolo, che passa per la Costituente», nel binomio «ordine e legalità», rimesso ad un «governo robusto»[35]. In questo orizzonte invitava il giurista a lasciare i panni di «custode della legalità sotto ogni regime purché basato sulle leggi», e chiamava l'uomo di legge a muoversi in un crinale complicato, ad essere costruttore, «*engagé*» ma non 'di parte', della legalità iscritta nel «nuovo assetto sociale, più vasto e più umano»[36].

Al tempo stesso Calamandrei continuava a mettere in guardia dal pericolo della 'politicizzazione' della giurisdizione, intesa come collasso della separazione tra legge e successivo giudizio, condizione dell'ingiustamente bistrattato «legalitarismo». Da un lato una lettera a Redenti del 1949 segnalava il «pericolo di infiltrazioni politiche nella giustizia», ricordando che la Corte costituzionale non era «organo giurisdizionale, ma superlegislativo»; dall'altro immaginava il monito del processualcivilista, «che chi più sventola che la politica

non deve entrare nella giustizia, più si serve di questa bandiera per fare politica al contrario [...]»[37].

Giustizia e politica: sentenza e sentimento, 'lezione messicana', non nascondeva il rischio del corto circuito dell'integrazione, la giustizia politica, scongiurata da Calamandrei, avverso ad ogni totalitarismo giuridico, ed estraneo alle ideologie dei partiti di massa. Egli rifletteva su un numero del 1947 della rivista d'area cattolica «Esprit», «una delle voci più alte dello spirito europeo», ed in particolare sulla «angosciosa domanda» del Mounier, a proposito della «esistenza, senza *contradictio in adiecto*, di una giustizia politica»[38]. La risposta a questo collasso della legalità poggiava sulla perenne validità della «forma logica», non incrinata dalla rottura del nesso tra legalità e libertà nell'Italia fascista, e poi dalla tensione per la 'legge giusta', promessa in Costituzione. Nel 1953 *Crisi della giustizia*, riflesso di quella della legalità, presupponeva ancora che il «sistema» poggiasse sulla «netta separazione di giustizia e politica»; da qui la critica della giustizia politica della Russia rivoluzionaria, della Germania nazista, ma anche di certi ondivaghi indirizzi della giurisprudenza italiana di transizione, dalle sanzioni contro il fascismo all'amnistia Togliatti. Calamandrei ricordava la «dura recente esperienza» di tribunali irrisolti tra «organi di giustizia o strumenti sanguinari di guerra civile», col «banco della giustizia trasformato in tribuna da comizio». La giustizia della democrazia, costituzionalmente fondata, impegnata ma non 'di parte', poneva un interrogativo:

> [...] quando predichiamo (ed è una santa aspirazione) che la giustizia deve essere indipendente dalla politica, diciamo qualche cosa che sia praticamente attuabile, o cerchiamo semplicemente di illuderci per non perdere la fede nella legalità?[39]

Nel 1956 Calamandrei osservava la realtà di una Costituzione che 'regnava ma non governava'; sottolineava allora il «carattere *latu senso* politico della giurisprudenza della Corte costituzionale», motore di «rinnovamento legislativo, che la Costituzione preannuncia e promette». Da qui la 'confessione' del crescente scetticismo «sulla realtà di questa pur venerabile distinzione tra diritto e politica», cui sostituire una «interpretazione storica ed evolutiva delle leggi», opera della «giurisprudenza giudiziaria»[40].

3. *Dallo «Stato autoritario» allo «Stato legalitario»: una «Costituzione liberale» immaginata nel 1944*

In molte pagine Calamandrei ripercorreva la storia costituzionale, riflettendo sui connotati istituzionali dell'Italia liberale, del fascismo, della democrazia, stagioni che davano senso alle sue analisi. La Conferenza alla Fuci del 1940 era l'occasione per spiegare che le «differenze profonde tra Stato liberale e Stato autoritario» riguardavano i «metodi» di formazione della legge, e che il secondo aveva sostituito il «partito unico» «al giuoco dei partiti». Osservava che, rispetto al passato, lo Stato nazionale «autoritario» non aveva rinnegato la legalità, piuttosto posto l'accento sull'autorità anzichè sulla libertà,

> [...] tutto questo non esclude (nè mai alcun teorico dello Stato autoritario ha provato a escluderli) che la volontà dello Stato espressa non debba essere espressa in formule generali e astratte,

dettate non per un caso concreto, ma per tutta una serie di possibili casi futuri.

Fede nel diritto chiamava l'operatore della giustizia a farsi «custode della legalità», «qualunque siano le leggi» – suscettibili di «valutazione politica favorevole o sfavorevole» – «sotto ogni regime purchè basato sulle leggi». Non guardava al giudice 'bocca della legge'; sottolineava però che era la legge ad indicare i «mezzi per far penetrare la realtà storica e politica nella dogmatica e far entrare nell'architettura del sistema l'aria del mondo che si rinnova». Come altri liberali, nei primi anni Quaranta Calamandrei coglieva il collasso della legalità nelle derive del diritto nazista e sovietico, cui opponeva lo «Stato autoritario» nazionale. Asseriva che la «forza degli Stati» era «in funzione della loro legalità»; ne parevano garanti Grandi, Costamagna e Piccardi, membri del Comitato giuridico italo-germanico. Nella bibliografia in vista di una eventuale pubblicazione di *Fede nel diritto* risaltavano i nomi di Battaglia, Croce, Calogero, Del Vecchio, Orlando, Ruffini, il *Nullum crimen sine lege* di Giuliano Vassalli, un passaggio della *Relazione* di Alfredo Rocco al Codice penale, vale a dire che «nello Stato moderno», 'alla Santi Romano', «ciò che non è vietato è libero»[41].

Gli *Appunti* definivano la legalità, «intesa in senso pieno e compiuto come la *traduzione nell'ordine politico, cioè pratico, dell'idea morale di libertà*». Le leggi «abominevoli», come quelle razziali, non erano reputate il metro di valutazione del «valore sociale e umano della legalità», comprensibile però nei «regimi alimentati dal soffio vivificatore della libertà, mentre le leggi della tirannia non sono che forma senz'anima». Calamandrei delineava uno «Stato legalitario», connotato da «ripartizione di compiti e armonica collaborazione tra legalità e giustizia», ove il giurista «serviva la legge e la giustizia sopra la legge». Contrapponeva lo «Stato legalitario» al «ventennio», definito nei termini efficaci di «una cinematografia di due secoli di storia costituzionale girata velocissimamente all'indietro». Gli *Appunti* si aprivano con il ricordo dell'appello al mondo di Pio XII nel Natale 1942 sul «ristabilimento della legalità», concludevano che nei «regimi» privi di «legalità, cioè libertà» l'uomo di legge poteva «sentire il dovere di deporre la toga per prendere le armi», per non offrire «argomenti dialettici al dispotismo». In chiusura il docente suggeriva agli «studenti volenterosi» di leggere *Storia del liberalismo europeo* di De Ruggero, *La certezza del diritto* di Lopez, i *Diritti di libertà* di Ruffini, *Dei delitti e delle pene* di Beccaria, *Dei difetti della giurisprudenza* di Muratori, *La grande éprouve des démocraties* di Benda, pubblicato a NewYork nel 1942[42].

Le pagine manoscritte intitolate *Libertà e legalità* – ora pubblicate col titolo *Non c'è libertà senza legalità* – definivano la legalità come «uno dei capisaldi fondamentali del sistema liberale, che anche il Croce considera come primo grado della vita pratica, condizione della vita morale e della libertà». Calamandrei affermava che la legalità e la «libertà politica» non erano coincidenti, e che la prima era condizione del pieno dispiegarsi della seconda nella «società»; la «libertà politica» non pareva pensabile senza «certezza del diritto». Il giurista fiorentino ammetteva l'ipotesi di un «ordinamento costituzionale legalitario e non liberale, ma non viceversa»; annotava che «colla legalità non vi è ancora libertà, ma senza legalità libertà non può esserci». La «base dello Stato di diritto» risolveva la «contrapposizione tra giustizia e politica»

in una sorta di 'divisione del lavoro': «creata la legge», dal confronto politico nel Parlamento, «la politica si placa» e il giudice «conforma la sua sentenza alla volontà della legge, *dura lex, sed lex*». Al proposito Calamandrei criticava *La certezza del diritto* di Carnelutti circa il «costo del sistema della legalità», le leggi «moralmente ingiuste»; asseriva che

> […] anche una legge cattiva o tirannica può costituire una garanzia di libertà quando sia rigidamente applicata perché assicura la certezza dei diritti e dei doveri […]; l'ingiustizia della legge non può distruggere il senso della legalità, cioè il rispetto delle regole del gioco, per cui, per modificare le leggi, bisogna seguire la via tracciata dalle leggi.

Calamandrei distingueva «giustizia giuridica» e «giustizia morale», per cui le «leggi razziali ingiuste» erano «conformi alla legge e dunque giuridicamente giuste per definizione». In questo seguiva le orme di Beccaria che si era battuto contro la pena di morte e la tortura con un giudizio *politico*, altro da quello *giuridico*, ed aveva indicato «il più crudele carnefice dei miseri, l'incertezza». L'*habitus* dell'uomo di legge poggiava ancora sull'orlandiana distinzione tra ordine giuridico ed ordine politico; a Carnelutti Calamandrei rispondeva che «gli sbagli del legislatore si correggono in via legislativa e non in via giurisdizionale».

In prospettiva storica l'Italia liberale appariva come una «esperienza» di legalità, specie nel confronto col fascismo, ma il giurista toscano prefigurava un «regime liberale» diverso da quello prefascista. Il nuovo poggiava sulla «libertà individuale, assicurata anche *contro le leggi*» – nel complicato crinale tra libertà di dissenso e difesa da chi intendesse sovvertire la legalità – «e nella *formazione delle leggi*», con la «libertà di partecipazione alla lotta politica» come «condizione della legalità». Alla 'Costituzione' dell'Italia prefascista Calamandrei imputava l'assenza della rigidità costituzionale, per cui, «dalla marcia su Roma alle leggi razziali», il regime aveva potuto sopprimere «i diritti di libertà e l'uguaglianza giuridica dei cittadini», senza scandalo per i «costituzionalisti», che avevano insegnato che lo Statuto «è una legge come tutte le altre, e si può modificare come qualsiasi altra legge»[43].

Il giurista toscano poneva poi il tema dell'«allargare il campo dei diritti di libertà» a quello «economico», con le «cosiddette libertà economiche»; egli coglieva una «contraddizione» propria delle Rivoluzioni della fine del Settecento, americana e francese, nell'aver affermato sia la «onnipotenza della legge» che i «principi superiori alla legge». Calamandrei era consapevole che l'Italia liberata non poteva più nascondere sotto il tappeto la «questione sociale», ed evocava una progressiva «Costituzione liberale», «una delle conquiste dei nuovi ordinamenti che usciranno da questa guerra»[44]. L'*Introduzione* alla seconda edizione dell'opera di Francesco Ruffini tematizzava un «avvenire dei diritti di libertà», poggiante sulla «garanzia di partecipazione del singolo alla vita politica della comunità», nell'«allargarsi del suo egoismo in interessi collettivi sempre più vasti»[45].

4. «*Legalità e fascismo*»

La crisi della legalità – apparsa nell'ultimo giorno del 1944 su «La nuova Europa» di De Ruggiero e Salvatorelli – annotava le differenze, *sub specie iuris*, della «crisi comunista e nazifascista». Calamandrei so-

steneva 'ottimisticamente' che dalla «vacanza della legalità» del 1917 la Russia era approdata ad una «nuova» legalità, iscritta nella «frattura costituzionale»; notava inoltre che in Italia e in Germania la «crisi costituzionale» era stata «fatta a vuoto», non si era risolta in una «sospensione del diritto per far passare la rivoluzione», ma nella «distruzione nella preesistente legalità dei congegni attraverso i quali le forze popolari avrebbero potuto affermarsi». Il Nostro registrava il passaggio della «legalità garanzia di libertà a strumento di autorità reazionaria»; ricomprendeva gli ordinamenti costituzionali dell'Ottocento in un modello di «Stato liberale e democratico», con i «congegni della legalità» stravolti con metodi diversi:

> […] il nazismo ha distrutto la legalità […] con la guerra dichiarata ad ogni legalità per far posto allo sfrenato arbitrio tirannico, che non mira a ricostruire, ma solo a distruggere […] il fascismo ha saputo far di peggio […] non ha avuto il coraggio di sopprimere sinceramente la legalità, ma ha preferito mantenerla ufficialmente sulla facciata, instaurando all'ombra di essa una pratica ufficiosa di effettivo illegalismo, destinato a togliere ogni serietà alle leggi figurative scritte nei codici.

Quanto al futuro, l''antica libertà liberale' appariva ancora come la «condizione della legalità», sia pure nella prefigurazione di «forme molto diverse da quelle del secolo scorso». Calamandrei guardava a «meccanismi costituzionali della nuova legalità», ispirata a «fini di giustizia sociale», senza la contraddizione libertà-uguaglianza, con i «diritti del lavoratore» ad aggiungersi a quelli dell'«uomo e del cittadino»[46].

Gli appunti intitolati *Legalità e fascismo* – stesi a Colcello nel 1944, ora editi col titolo *Il fascismo come regime della menzogna* – si ponevano alla ricerca di «una definizione in termini giuridici» del «partito rivoluzionario», poi regime; compito non facile, dal momento che

> […] agli italiani che hanno vissuto sotto questo regime, non è stato mai permesso di descriverlo anche nei suoi congegni giuridici […]; dietro il vistoso scenario delle leggi scritte per non essere osservate […] si annidava in realtà un mostruoso regime di patologia giuridica[47].

Calamandrei ripeteva la definizione di «Stato legalitario»:

> uno strumento di legalità che si presta alla politica di qualsiasi partito: il meccanismo formale con cui le leggi si creano e si applicano è come uno stampo vuoto […] per trasformare in diritto l'ideale politico di una maggioranza.

L'immagine sarebbe stata ripresa nella *Prefazione* 'attualizzante' al *Dei delitti e delle pene* – pubblicata per Le Monnier nel 1945 – a proposito dello «stampo della legalità in cui si può colare oro o piombo»[48], eco del paragone di Kelsen tra *Law* e Re Mida, per cui ogni cosa cui si riferiva la legge dello Stato si trasformava in «something legally existing»[49]. In questo orizzonte il fascismo si presentava come «negazione polemica dei metodi costituzionali dello Stato liberale», nel voler costruire altro, un nuovo

> meccanismo di legalità, attraverso il quale la volontà dello Stato, cioè il diritto, potesse manifestarsi in forma più genuina ed energica che non attraverso i logori ingranaggi della libertà del suffragio popolare e della divisione dei poteri.

Con questo spirito il regime avviava la «riforma costituzionale» tramite i «soloni», «fessoloni per i maligni». Calamandrei asseriva che nella «legislazione fascista abbondavano le leggi costituzionali»; aggiungeva però che una «storia non adulterata del regime» piuttosto che «sulle leg-

gi scritte e non applicate», avrebbe dovuto guardare alla «truffa alle sue stesse leggi da esso sistematicamente praticata nella realtà». In questa ricostruzione il «dittatore», «capo del governo» e al tempo stesso «duce del fascismo», aveva definito la legge «la parola d'onore dello Stato». La «scomoda rigidezza della legalità ufficiale» si era però rivelata un «grosso impaccio», aggirato pertanto dall'«illegalismo ufficioso del partito, varco elastico per far passare attraverso gli apparenti sbarramenti della legge la più capricciosa discrezionalità». Il giurista fiorentino asseriva che la «duplicazione di burocrazie, quella essoterica di Stato e quella esoterica di partito», aveva consentito al duce di ordinare alle «autorità ufficiali il rispetto delle leggi ed agli «squadristi ufficiosi di violarl[e]». In questo quadro tematizzava un regime poggiante su «quattro finzioni costituzionali: il totalitarismo» – coincidente col «*mussolinismo*» – «la rivoluzione» – «che finì prima di cominciare, senza bisogno di scassinar la campana della legalità» – il «consenso». A proposito di quest'ultimo tema cruciale Calamandrei definiva gli italiani «fascisti coatti», col PNF inteso «per necessità familiari». Qui egli celebrava gli ideali dell'antifascismo condivisi a metà anni Venti, quelli dei Croce, dei «fuoriusciti tagliati fuori dal paese», dei «perseguitati politici», delle «figure eroiche, della stessa tempra di quelle che fecero l'unità d'Italia»: Matteotti, Buozzi, Amendola, i fratelli Rosselli, Gobetti. Ricordava i dirigenti politici e gli «umili» condannati dal Tribunale Speciale, i giovani in armi contro i nazisti[50], anche se, in altre più intime pagine, contrastava la scelta del figlio Franco di aderire alla lotta clandestina[51]. Quella 'meglio gioventù' pareva protagonista di una «rivoluzione antifascista», poi cantata come Resistenza negli anni del 'processo alla Resistenza'[52]. Infine metteva in conto alla «monarchia» l'aver tradito il dovere statutario di difendere «la libertà»; definiva Vittorio Emanuele III

> traditore dello Statuto per commissione […]; pur di continuare a regnare da re costituzionale, ha consentito di buon grado di trasferire il governo a un re assoluto per assumere la funzione di suo procuratore.

Lo «Stato autoritario» del «ventennio fascista» appariva soprattutto come l'artefice del «fiaccarsi del senso di legalità, dell'autorità della legge»[53]. Entro la cultura del formalismo legalistico Calamandrei non tematizzava le criticità della «governamentalità liberale», «vizio occulto del principio di legalità, che il fascismo aveva ricevuto, come utile eredità dello Stato liberale»[54]; definiva piuttosto il regime

> qualcosa di più torbido dell'illegalismo, la simulazione della legalità, la truffa, legalmente organizzata, alla legalità […] la legalità adulterata, l'illegalismo organizzato, mezza strada tra legalità e illegalismo […] l'hai mai visto il fascismo? Ahimè sì. Ecco la legalità è tutta differente […] uno spirito arguto definì il fascismo come un regime totalitariamente autoritario temperato da una totalitaria indisciplina […] una dominazione straniera sofferta per secoli [che] ci ha fatto considerare la legge come qualcosa di imposto e di estraneo, che il cittadino deve aggirare e beffare […] la convinzione dei cittadini che queste non erano le nostre leggi, ma le loro leggi.

Calamandrei metteva in luce uno sconfortante risultato, «si è lavorato per vent'anni a distruggere negli italiani il senso della *legalità*»[55]. Nel 1947 egli ricordava alla Costituente che il «discredito delle leggi» era «una delle più gravi eredità patologiche lasciate dal fascismo»; nel proporre di aprire la Costituzione con un «Preambolo» – di

«direttive sociali e politiche» – intendeva sottrarre la Carta al destino delle «leggi da non prendere sul serio», varate dal regime, ed «evitare che nel leggere questa nostra Costituzione gli italiani dicano [...] non è vero nulla (si ride)»[56]. Peraltro da tempo Calamandrei 'prendeva sul serio' i diritti sociali, ed avrebbe continuato fino alla morte[57].

Quanto all'eredità più pericolosa del ventennio, il «costume fascista», a trent'anni dalla marcia su Roma il giurista toscano avrebbe avvertito:

> bisogna fare di tutto perché quella intossicazione vischiosa non ci riafferri: bisogna tenerla d'occhio, imparare a riconoscerla in tutti i suoi travestimenti. In quel ventennio c'è ancora il nostro specchio. Solo guardando ogni tanto in quello specchio possiamo accorgerci che la guerra di Liberazione, nel profondo delle coscienze, non è ancora terminata[58].

Negli appunti del 1944 e nelle pagine per «La nuova Europa» Calamandrei non entrava nel merito della legislazione, definita nei termini di «leggi figurative», con una loro «serietà», specie in quanto «riverniciatura di concezioni politiche e di sistemazioni scientifiche anteriori al fascismo». In questi termini contribuiva alla scelta del 'salvataggio' della codificazione, col posporre la «riforma dei codici» alla Costituzione, sia pure nella sottolineatura di una necessaria 'disinfestazione' degli istituti «di marca prettamente fascista»[59]. In quest'ottica, nel 1947 stigmatizzava l'aver lasciato in vigore la legislazione «maligno influsso del passato»[60]. Nella prima udienza davanti alla Corte costituzionale l''avvocato della libertà' Calamandrei sosteneva con successo la tesi dell'incostituzionalità dell'art. 133 della Legge di pubblica sicurezza, ultima occasione per una «difesa in altro modo» della Costituzione[61].

5. *Legalità e democrazia*

Il 12 Gennaio 1944 Calamandrei affidava al *Diario* le impressioni sul processo di Verona, «modello classico, assai più perfetto di quelli borbonici, dello strumento politico creato apposta non per giudicare ma per assassinare»[62]. Il corto circuito tra 'legalità formale' e giustizia 'sostanziale' pareva segnare anche quello di Norimberga; per rispondere allo «scrupolo legalitario di certi loici» – che lo stesso giurista toscano non sottovalutava – Calamandrei evocava le leggi di Antigone, vocate peraltro a sostanzarsi in un futuro «ordinamento giuridico». Egli asseriva che la «violazione delle leggi dell'umanità» aveva trovato una «sanzione» con un «precedente, che domani varrà come legge per tutti, i vincitori e i vinti». In quella «funebre Aula» le «leggi dell'umanità», da «frase di stile relegata nei preamboli delle convenzioni internazionali» parevano aver «cominciato ad affermarsi come vere leggi sanzionate»[63]. Calamandrei richiamava Antigone anche nel messaggio finale dell'*Intervento* al Primo Congresso Nazionale forense, nel sofferto ripensamento di sè stesso, avvocato e docente, sotto il fascismo e nella democrazia, che lo aspettava:

> sì la legalità è molto, ma non è tutto; l'abbiamo difesa in tempo di disfacimento giuridico ma ora non ci basta più. Al di sopra e al dentro delle leggi scritte, di cui noi siamo i custodi e gli interpreti, ci occorrono quelle leggi non scritte di cui parlava Antigone, quella legge di cui parlava, prima di morire, Cino da Pistoia, nostro confratello, 'che scritta in cuor si porta'[64].

Inoltre anche Calamandrei cercava una legittimazione degli organismi istituzionali della Resistenza,

> forze rivoluzionarie che cominciano ad aggregarsi e a consolidarsi di fatto [...] cellule germinative del nuovo tessuto costituzionale [...] attraverso le crepe della vecchia legalità [nel] vivere sospeso tra due mondi, quello di una legalità già condannata a morte, e quello di una legalità desiderata, ma non ancora vivente[65].

L'«*incipit vita nova*»[66] del 1945 sarebbe parso crollare sotto i colpi della «restaurazione clandestina», messa in conto alla «mancanza di coraggio o d'accortezza dei legislatori saliti al potere dopo la Liberazione di sconfessare la vecchia legalità e di crearne una nuova»[67].

Calamandrei si accomiatava dal 'mondo di ieri' anche col discorso di apertura del Congresso internazionale di diritto processuale civile. Egli intendeva immettere nello specialismo disciplinare i valori della Costituzione; asseriva che «per noi processualisti giustizia ha voluto dire finora legalità», e che «la giustizia intrinseca della legge, la sua rispondenza sociale, la sua moralità non tocca noi processualisti (almeno così si è sempre insegnato»). Al tempo stesso *Processo e giustizia* guardava con preoccupazione alla «recente Allocuzione del Pontefice sul «dovere del giudice di rifiutare l'applicazione della legge moralmente ingiusta», un discorso ritenuto eversivo di «tutto il sistema della legalità»[68]. In questo orizzonte *Crisi della giustizia* osservava le crepe del «*dura lex sed lex*» e del «giurista puro», col «sillogismo giudiziale» scalzato dal «tema di grande attualità», «sentenza e sentimento». La «crisi attuale» pareva legata ad «uno dei caratteri più importanti della Costituzione», della «Incompiuta», diversa dalle settecentesche «dichiarazioni dei diritti, polemica legislativa contro il passato»; della Carta del 1948 Calamandrei sottolineava la «polemica di carattere sociale *non contro il passato, ma contro il presente*». Osservava che la «legge scritta» era superata dalla «politica», e che la «coscienza sociale» non era ancora in grado di «affermarsi in nuove leggi coerenti con essa»; da qui

> il dissidio tra legalità ed equità, che penetra in tutta la vita giuridica [...]; il giudice, arbitro della scelta tra legalità e politica [...] tra rispettare la Costituzione o applicare la legge contrastante con essa.

Al tempo dei «periodi di trapasso, nei quali la legalità è in pericolo», Calamandrei tematizzava il «disagio» del magistrato, da «servitore a critico della legge», un «legalitario» che, «dopo aver per vent'anni considerato il fascismo come l'ordine e gli antifascisti come sovvertitori dell'ordine [...] deve rovesciare il suo conformismo». D'altro canto la «legalità, la certezza del diritto, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge» parevano «finire», nel momento in cui si permetteva al giudice, «sul punto di applicare la legge, la facoltà di farne prima una valutazione politica o morale o religiosa». Nel ricordo della «legalità abolita» in Russia e nella Germania nazista, Calamandrei guardava come ad un problema alla 'politicizzazione' dell'uomo di legge, «[a] i cattolici», ai contrapposti «giuristi democratici», con lo spettro del passaggio dal «sistema della legalità a quello del caso per caso». Non nascondeva il proprio disagio nel leggere i recenti «eventi storici rispecchiati nelle decisioni dei giudici», con l'amara considerazione sulla «vittoria elettorale a far cambiare la giurisprudenza». Da qui la presa d'atto della «profondità di questa crisi della legalità, che talvolta si è tratti perfino (duole dirlo) a dubitare della stessa lealtà del magistrato». Il quadro sconfortante della «angosciosa crisi della legalità

che siamo stati condannati a vivere» era stemperato dalla *fede* che l''assestarsi' della «Costituzione democratica» avrebbe garantito «sistemi per mettere al sicuro i giudici dalle inframettenze politiche»[69].

Quanto alla «giurisprudenza nel tempo presente» Calamandrei avvertiva che, per «servire la giustizia», le norme costituzionali non dovevano essere intese come «meri programmi»; i magistrati non dovevano sentirsi «obbligati a passare attraverso il tramite del legislatore»[70]. La nota arringa in difesa di Danilo Dolci argomentava che

> nei periodi di trapasso la funzione dei giudici, meglio che quella di difendere una legalità decrepita è quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione[71].

La «legalità nuova», evocata sul piano *politico*, immessa nel 'tradizionale' discorso giuridico come asse portante della Carta, imponeva anche un nuovo ruolo dell'uomo di legge. Il Nostro non nascondeva la sua distanza da

> certi giuristi imbronciati, che credono di potersi rinchiudere nella torre d'avorio dei loro sillogismi […], professori estranei alla gazzarra professionale come alla mischia parlamentare, contrari alla malnata e peggio cresciuta Costituzione [e disposti a] guardare con disprezzo a chi ha sentito il dovere di partecipare in questo angustiato decennio alla lotta politica.

In risposta al titolo della Conferenza padovana di Carnelutti, *La morte del diritto*, Calamandrei indicava ai giovani «la nascita del diritto». Dichiarava di parlare a nome di una «generazione condannata a vivere soltanto di angoscia», ma evocava un esito progressivo di quel

> periodo transitorio, che ha un significato, una tendenza verso una meta. Di questo i giovani devono avere fede […] da questa crisi della legalità nascerà una legalità nuova[72].

D'altro canto nel volume collettaneo *Dieci anni dopo* Calamandrei tracciava un ben altro sconfortante bilancio dello scarto tra «Costituzione democratica e pratica di governo». Definiva l'«incantesimo della legalità» un «idolo», ritenuto intoccabile nell'Italia liberale, pena esser folgorati; ricordava che esso era stato «abbattuto da un sacrilego, colpito dalla folgore dopo vent'anni»; osservava che a dieci anni dalla Liberazione il principio di legalità non era ancora «ristabilito nelle coscienze». Era amarissima la conclusione:

> nonostante che si viva sotto una Costituzione democratica, la pratica di governo sembra meno legalitaria e meno rispettosa delle libertà individuali di quanto fosse cinquant'anni fa[73].

6. *«La giustizia di una democrazia» vista dal Messico ed il giudice in Italia*

Fin dal titolo le 'lezioni messicane' delineavano il passaggio da «processo e giustizia» – col primo che «serve» la seconda»[74] – a «processo e democrazia», sede di un 'giusto processo'/ 'processo giusto', garantito da «parità tecnica ed economica»[75]. La *Prefazione* contrapponeva la «spinta di rinnovamento giuridico» del Messico, cosciente della sua recente «rivoluzione sociale», e che pertanto aveva ancora «fede nel diritto», ed il «certo scetticismo in Europa», messo in conto a «quella scissione tra legalità e giustizia che talora rende sterile e fiacca l'opera della giustizia»[76]. Calamandrei tematizzava dunque il «sistema della creazione legislativa, o della legalità» al tem-

po della «democrazia», in continuità con i «principi illuministici», meritori artefici della «razionalizzazione del potere»[77]. Metteva però in guardia dall'«adorazione illuministica della astratta ragione», «pericolo cui deve guardarsi la democrazia», assieme al mancato radicarsi di una cultura e pratica democratica, un

> pericolo maggiore, che minaccia i giudici e in generale tutti i pubblici funzionari, l'assuefazione, l'indifferenza burocratica, l'irresponsabilità anonima [...] per far vivere una democrazia non basta la ragione codificata dalle norme di una costituzione democratica, ma occorre dietro di esse la vigile e operosa presenza del costume democratico.

Questo, per Calamandrei, era anche il «segreto della tecnica *processuale*», nella presa d'atto della distanza dalle «maestose cattedrali gotiche», costruite dai giuristi, e la «pratica», il «rito ambrosiano» a Milano, quello «gennariano» a Napoli[78].

Il giurista toscano asseriva che le «vecchie leggi» contrastavano con la Carta repubblicana; era il caso del Codice di procedura penale, «ancora fermo ai costumi dell'assolutismo», cui contrapponeva il pensiero di Beccaria, per il quale «non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa»[79]. Indicava la legge come espressione di un «ordinamento democratico», e che pertanto «esprime o dovrebbe esprimere una esigenza popolare»; legava Costituzione e «sistema della creazione legislativa o della legalità»; metteva in scena un «legislatore democratico, non arbitro di emanare leggi a capriccio, ma, grazie al sistema parlamentare», in grado di «trarre ispirazione dalla coscienza collettiva della società». Questa era anche la risposta alla «critica marxista», con l'auspicio a che – ricollegando la Costituzione agli ideali dei militanti partigiani di "Giustizia e libertà", e discutendo criticamente *Le déclin du droit* di Ripert – «la legalità riesca ad essere più che strumento di conservazione, strumento pacifico di rinnovamento sociale».

«Nel sistema della legalità» al tempo della democrazia il giudice era vocato a farsi «fedele interprete» della legge, col «risalire alle ragioni storiche, che poi vuol dire politiche e sociali», anche se Calamandrei pareva avvertire come un problema la realtà di leggi fasciste interpretate con «spirito» antifascista e viceversa, con «sfasature storiche»; scongiurava il magistrato vocato a rendere giustizia col «sentimento e risentimento di uomo di parte». D'altro canto l'assunto della «sentenza giusta conforme alla legge» e la rappresentazione del giudice «macchina calcolatrice», non apparivano solo datati, quanto forieri del «pretesto del sillogismo»: «c'è sulla piazza un impiccato innocente», «legislatore e giudice trovano il mezzo per salvarsi l'anima col pretesto del sillogismo»; il primo a dire che la premessa maggiore minacciava tutti, ma non colpiva nessuno – col mettere l'«assassinio» in conto alla «*lex specialis*» del magistrato – il secondo a sostenere di aver solo tratto la conclusione dalla legge, con una «*sententia generalis*». Calamandrei concludeva che «questa non può essere la giustizia di una democrazia», intesa come «impegno»; da qui la messa in scena di «giudici *engagés*, che sappiano portare con vigile impegno umano il grande peso di questa immane responsabilità che è il render giustizia».

Quanto al passato il giurista fiorentino elogiava i tanti magistrati, che, grazie alla motivazione, avevano 'ridotto il danno' di «leggi abominevoli come quelle razziali»; per il presente osservava giudici ap-

plicare «d'ufficio», senza il necessario «spirito vivificatore», norme percepite come «socialmente ingiuste». Il rapporto Costituzione/«vecchie leggi» era affidato anche al tempo, con i «vecchi giudici a riposo», sostituiti da «giovani cresciuti nel nuovo clima politico»; Calamandrei sosteneva che «si riforma nella magistratura la consonanza con lo spirito della legge»[80]. Dalle 'lezioni messicane' traspariva una ottimistica fiducia nel legame tra processo e legalità costituzionale, tra la legge, «viva nella coscienza di tutti i partecipanti dell'ordinamento democratico» ed il giudice, «uomo sociale»,

> interprete ufficiale di quella legge che deve trovare rispecchiata in sè stesso la coscienza sociale da cui quella legge è nata, e leggere nella propria coscienza individuale gli scopi di ordine generale che il suo popolo ha voluto raggiungere con quella legge [con] indipendenza e responsabilità[81].

Nel frattempo, in Italia, «Il ponte» discuteva del ruolo della magistratura nei difficili anni Cinquanta. L'*Elogio dei giudici* – arrivato alla terza edizione – era indicato da Calamandrei anche come «elogio, tra le righe, della legalità come garanzia della libertà»[82]; Peretti Griva, già azionista a Torino, pubblicava *Le esperienze di un magistrato*; destava particolare scalpore *Diario di un giudice* di Dante Troisi, magistrato a Cassino. Un passaggio di quest'ultima opera – che sarebbe costata all'autore un provvedimento disciplinare – mostrava il volto burocratico e 'senz'anima' della legalità, stretta tra giustizia e politica, in una messa in scena ben diversa dalla rappresentazione del magistrato 'civile', ma non di parte, evocato da Calamandrei. Troisi scriveva:

> C'è con noi un anziano cancelliere […] che canta indifferentemente Bandiera rossa, Giovinezza, Biancofiore. Mi sembra un simbolo della nostra capacità di durare e di adattarci; a noi interessa sempre una legge da applicare, e non importa di che colore sia[83].

Il direttore de «Il Ponte» coglieva nel libro «kafkiano» di Troisi – 'manifesto', tra l'altro, dell'impossibile senso 'religioso' del giudicare, celebrato invece dall'*Elogio* – «pessimismo», dettato da «disperato amore per la giustizia»; in quello di Peretti Griva leggeva invece una «rasserenante concezione liberale della pacifica legalità»[84]. La giurisdizione si intrecciava dunque con il «diritto costituzionale», tema strategico fin dall'insegnamento nella Firenze appena uscita dagli orrori della guerra. Quella «materia» era l'orizzonte del sofferto pensiero di un giurista «illuminista»[85], forte della cultura giuridica dell'Ottocento, prestato ai drammi anche giuridici del suo tempo, il «lungo Novecento»[86].

Alla luce della «odierna 'incertezza' del diritto»[87], della «crisi della legalità», che ha sconfitto sia Antigone che Creonte[88], risalta la forza *civile* di quel «qualcosa di inviolabile e di sacro», che – per Calamandrei – aveva in sé il «principio stesso della legalità»[89], nonostante i drammatici attraversamenti d'epoca. Le immagini costituzionali *delle* legalità – «liberale»/«adulterata», «formale»/«sostanziale», «decrepita»/«nuova», «pacifica»/conflittuale, seppur «strumento pacifico di rinnovamento sociale» – erano ricomprese nella storia nazionale, che dava senso ad una legalità 'al singolare', metastorica «garanzia della libertà».

Le pagine del Nostro, intrise del non facile dialogo con la sua coscienza, con la 'forza dei classici' e senza facili certezze, ci interrogano sul passato, sul presente, sulle «storie della legalità finite»[90].

[1] P. Calamandrei, *Castrensis iurisdictio obtusior*, in «Il Ponte», 1956, ora in Id., *Il mio primo processo*, Milano, Henry Beyle, 2015, p. 28.

[2] C. Schmitt, *Legalità e legittimità* (1932), in Id., *Le categorie del politico*, Bologna, il Mulino, 1998, pp. 211 ss.

[3] P. Calamandrei, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in F. Lopez de Oñate, *La certezza del diritto*, Milano, Giuffrè, 1968, p. 170.

[4] P. Calamandrei, *Diario 1939-1945*, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2015, vol. II, pp. 268, 375.

[5] E. Bindi, *La "fede nel diritto" nelle riflessioni di Piero Calamandrei*, in F. Cenni (a cura di), *Un caleidoscopio di carte. Gli Archivi Calamandrei di Firenze, Montepulciano, Trento e Roma*, Firenze, Il Ponte editore, 2010, pp. 165 ss.

[6] S. Sepe, *Un profilo storico della legalità nelle istituzioni*, in G. Acocella (a cura di), *Materiali per una cultura della legalità*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 13 ss.

[7] Sulla «coerenza» della «politica del diritto» del maestro, un 'metastorico' «magistero» sempre «attuale», si veda M. Cappelletti, *La "politica del diritto" di Calamandrei: coerenza e attualità di un magistero*, in P. Barile (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 253 ss.

[8] M. Isnenghi, *Introduzione*, in Calamandrei, *Diario 1939-1945* cit., pp. XXXII, V.

[9] G. Capograssi, *Il diritto dopo la catastrofe*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, Padova, Cedam, 1950, p. 358.

[10] P. Calamandrei, *La crisi della giustizia*, in *La crisi del diritto*, Padova, Cedam, 1953, p. 157.

[11] Id., *La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile (con una lettera dedicatoria al prof. Enrico Redenti*, in Id., *Opere giuridiche*, Napoli, Morano, 1965, vol. I, pp. 354 ss. Sul tema si veda P. Grossi, *La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e postmoderna*, in «Journal of Constitutional History / Giornale di storia costituzionale», n. 16, 2008, pp. 20 ss.

[12] Id., *Lungo l'itinerario di Piero Calamandrei*, in *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 37.

[13] P. Calamandrei, *Giustizia e politica: sentenza e sentimento*, in Id., *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell'Università nazionale del Messico*, Padova, Cedam, 1954, p. 57.

[14] Id., *La crisi della motivazione*, in *Processo e democrazia* cit., p. 115.

[15] Sul punto L. Lacchè, *Il tempo e i tempi della Costituzione*, in G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), *Dalla costituzione 'inattuata' alla Costituzione 'inattuale'? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 174.

[16] Calamandrei, *La crisi della giustizia* cit., p. 176.

[17] Id., *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, in *Opere giuridiche* cit., vol. I, pp. 3 ss., 38.

[18] Id., *La Cassazione civile*, in ivi, voll. IV e VII.

[19] Id., *Governo e magistratura*, in ivi, vol. II, pp. 195 ss.

[20] P. Costa, *Lo Stato totalitario: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1999, pp. 61 ss.

[21] P. Cappellini, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1999, vol. II, pp. 260 ss.

[22] P. Calamandrei, *Il giudice e lo storico*, in «Rivista di diritto processuale civile», 1939, p. 119, su cui B. Croce, *Calamandrei, Il giudice e lo storico – la relatività del concetto di azione*, in «La critica», 1939, pp. 445 ss.

[23] P. Calamandrei, *Sul progetto preliminare Solmi*, in *Studi sul processo civile*, Padova, Cedam, 1939, vol. IV, pp. 103 ss.

[24] Id., *Diario 1939-1945* cit., pp. 136, 286-288.

[25] Id., *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica*, in *Opere giuridiche* cit., vol. I, pp. 465 ss.

[26] B. Sordi, *Calamandrei, Piero*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. Miletti (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, il Mulino, 2013, p. 379.

[27] Indicazioni di fonti in G. Cianferotti, *Ufficio del giurista nello Stato autoritario ed ermeneutica della reticenza. Mario Bracci e Piero Calamandrei: dalle giurisdizioni d'equità della grande guerra al codice di procedura civile del 1940*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2008, p. 284.

[28] Calamandrei, *Il nuovo processo civile* cit., p. 473.

[29] Biblioteca Comunale di Montepulciano, *Carte manoscritte in preparazione di Fede nel diritto*, trascritte nella Tesi di laurea di B. Mazzolari, *Piero Calamandrei e la fede nel diritto*, a.a. 2008-2009, Facoltà di giurisprudenza di Siena, relatrice Elena Bindi.

[30] P. Calamandrei, *Fede nel diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 78 ss., 140.

[31] Id., *Diario 1939-1945* cit., p. 149.

[32] Id., *Gli avvocati e la libertà*, in «Corriere della sera», 25 agosto 1943.

[33] Id., *Appunti sul concetto di legalità*, in *Opere giuridiche* cit., vol. III, pp. 51 ss.

[34] Id., *Presentazione*, in P. Barile, *Orientamenti per la Costituente*, Firenze, La nuova Italia, 1946, p. V.

[35] Id., *Discorso per la Costituente*, in «Il Ponte», 1962, pp. 620 ss.

[36] Id., *Crisi della giustizia* cit., pp. 164.

[37] Id., *La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile* cit., p. 346.

[38] Id., *Giustizia e politica* cit., p. 54.

[39] Id., *Crisi della giustizia* cit. p. 175.

[40] Id., *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Opere giuridiche* cit., vol. III, p. 651.

[41] Id., *Fede nel diritto* cit., pp. 95 ss., 106-107.

[42] Id., *Appunti sul concetto di legalità* cit., pp. 54, 58 ss., 86, 125.

[43] Id., *Non c'è libertà senza legalità*. Nota editoriale di S. Calamandrei, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 10-11, 15, 59, 19, 23, 30. Si sofferma sulla presa d'atto da parte di Calamandrei dell'assenza di rigidità costituzionale L. Lacchè, *"Alzate architrave, carpentieri". I livelli della legalità penale e le "crisi" tra Otto e Novecento*, in C. Storti (a cura di), *Le legalità e le crisi della legalità*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 203.

[44] P. Calamandrei, *Il fascismo come regime della menzogna*, Nota editoriale di S. Calamandrei, Roma-Bari, Laterza, 2014, p. 37.

[45] Id., *Introduzione*, in F. Ruffini, *Diritti di libertà*, Firenze, Le Monnier, 1946, pp. XIV-XV.

[46] Id., *La crisi della legalità*, in *Opere giuridiche* cit., vol. III, pp. 127, 134.

[47] Id., *Il fascismo come regime della menzogna* cit., p. 101.

[48] Id., *Prefazione* e cura di C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Firenze, Le Monnier, 1945, pp. 82, 115.

[49] H. Kelsen, *Theory of Law and State*, Cambridge, Harvard University Press, 1945, p. 161.

[50] Calamandrei, *Il fascismo come regime della menzogna* cit., p. 43.

[51] Id., *Una famiglia in guerra: lettere e scritti (1939-1956)*, a cura di A. Casellato, Roma-Bari, Laterza, 2008.

[52] Id., *Uomini e città della Resistenza*, Introduzione di S. Luzzatto, Prefazione di C.A. Ciampi, Roma-Bari, Laterza, 2006.

[53] Id., *Non c'è libertà senza legalità* cit., p. 46.

[54] Sottolinea il punto Lacchè, *"Alzate architrave, carpentieri"* cit., p. 204.

[55] Calamandrei, *Il fascismo come regime della menzogna* cit., pp. 43 ss., 97.

[56] Id., *Chiarezza nella Costituzione*, in *Costituzione e leggi di Antigone. Scritti e discorsi politici*, Firenze, La nuova Italia, p. 91.

[57] Anche per maggiori indicazioni, cfr. E. Bindi, *Piero Calamandrei e le promesse della Costituente*, in B. Pezzini, S. Rossi (a cura di), *I giuristi e la Resistenza*, Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 21 ss.

[58] P. Calamandrei, *Per la storia del costume fascista*, in «Il Ponte», ottobre 1952.

[59] Id., *Sulla riforma dei codici*, in *Scritti e discorsi politici. Storia di dodici anni*, Firenze, La nuova Italia, 1966, vol. I, pp. 87 ss.

[60] Id., *Restaurazione clandestina*, in «Il Ponte», 1947, pp. 965-966.

[61] Indicazioni in Lacchè, *"Alzate l'architrave, carpentieri"* cit. p. 204.

[62] Calamandrei, *Diario* cit., vol. II, p. 329.

[63] Id., *Le leggi di Antigone*, *Costituzione e leggi di Antigone* cit., pp. 17 ss.

[64] *Intervento di Piero Calamandrei*, in *Atti del Primo Congresso giuridico nazionale forense del secondo dopoguerra (settembre Novembre 1947)*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 56.

[65] P. Calamandrei, *Funzione rivoluzionaria dei Comitati di Liberazione*, in «Il Ponte», 1945, pp. 138 ss.

[66] Id., *Nel limbo istituzionale*, in *Scritti e discorsi* cit., p. 104.

[67] Id., *Restaurazione clandestina* cit., p. 966.

[68] Id., *Processo e giustizia*, in *Opere giuridiche* cit., vol. I, p. 753.

[69] Id., *La crisi della giustizia* cit., p. 176.

[70] Id., *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in «Rivista trimestrale di diritto processuale civile», 1955, pp. 252 ss.

[71] Cfr. D. Dolci, *Processo all'art. 4*, con Postfazione di P. Beneduce, Palermo, Sellerio, 2011, p. 308.

[72] Calamandrei, *La crisi della giustizia* cit., p. 176.

[73] Id., *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in *Opere giuridiche* cit., vol. III, p. 513.

[74] Id., *Processo e giustizia* cit., p. 753.

[75] Id., *Il rispetto della personalità del processo*, *Processo e democrazia* cit., pp. 145 ss.

[76] Id., *Prefazione*, ivi, p. 16.

[77] Id., *Giustizia e politica* cit., p. 57.

[78] Id., *Diritto processuale e costume giudiziario*, in *Processo e democrazia* cit., pp. 41-42.

[79] Id., *Il rispetto della personalità del processo* cit., p. 163.

[80] Id., *La crisi della motivazione* cit., pp. 115 ss., 66, 117.

[81] Id., *Indipendenza e senso di responsabilità del giudice*, *Processo e democrazia* cit., p. 70.

[82] Per le fonti, si veda Cianferotti, *Ufficio del giurista nello Stato autoritario* cit., p. 269.

[83] D. Troisi, *Diario di un giudice*, Torino, Einaudi, 1962, p. 10.

[84] A. Dessì, A. Galante Garrone, P. Calamandrei, *Elogio dei giudici sotto processo*, in «Il ponte», 1956, p. 391.

[85] Così, a cent'anni dalla nascita del Maestro, P. Barile, *Calamandrei l'illuminista*, in «La repubblica», 21 aprile 1989.

[86] Sul «lungo Novecento» e sulla legalità, che sembra appartenere allo «ieri, di una semplicità rapidamente creata e altrettanto rapidamente perduta», B. Sordi, *Legge e amministrazione: incontro e scontri*, in Storti (a cura di), *Le legalità e le crisi* cit., pp. 179 ss.

[87] P. Grossi, *Sulla odierna "incertezza" del diritto*, in «Giustizia civile», 2014, pp. 921 ss.

[88] L. Ferrajoli, *Antigone e Creonte, entrambi sconfitti dalla crisi della legalità*, in «Giustizia civile», 2014, pp. 27 ss.

[89] Calamandrei, *La certezza del diritto* cit., p. 170.

[90] C. Storti, *Il contributo degli storici del diritto (e non solo) alla riflessione su "le legalità e le crisi della legalità"*, in Ead. (a cura di), *Le legalità e le crisi* cit., p. XXVIII.